



Progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008

“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”

La tutela della proprietà intellettuale TURCHIA

Disclaimer

La presente scheda informativa, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale e industriale in Turchia. Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in questa scheda, i servizi offerti dalla rete Lombardiapoint (www.lombardiapoint.it) o comunque di acquisire altro parere qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda stessa.

La tutela della proprietà intellettuale, Turchia

1. Panoramica sulla normativa nazionale turca
2. Gli accordi internazionali in materia di marchi e brevetti
3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche
4. Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchio e brevetto
5. Informazioni pratiche: la registrazione dei marchi e dei brevetti in Turchia (uffici preposti, tempi e modalità, contatti utili, etc.)

1. Panoramica sulla normativa nazionale turca

Con riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Turchia è dotata di una normativa moderna e ritenuta in linea con l'*acquis* europeo, emanata a partire dalla metà degli Anni Novanta. Unitamente all'emanazione di una legislazione aggiornata ed efficace, la Turchia ha altresì provveduto alla costituzione di un apposito ente nazionale, l'Istituto Turco dei Brevetti (Türk Patent Enstitüsü, d'ora in poi per comodità **TPE**, collegato al Ministero dell'Industria e del Commercio) a cui è devoluto l'esame delle domande di registrazione di marchi e indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali (*design*). Il portale del TPE su Internet si rivela una delle principali fonti di informazione per gli utenti interessati ad approfondire i vari aspetti della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Turchia (si sottolinea comunque che l'utilizzo del portale è subordinato alle condizioni di utilizzo ivi specificate: <http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=611>).

Le norme interne maggiormente rilevanti sono le seguenti:

- per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità: *Decreto Legge n. 551 del 1995*, in vigore dal 27 giugno 1995 (la traduzione inglese del testo di tale decreto, in lingua originale turca, è reperibile al sito Internet del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=121); il Regolamento attuativo del

Decreto Legge 551/1995 è entrato in vigore in data 5 novembre 1995 ed è stato successivamente modificato il 6 dicembre 1998 (la traduzione inglese del testo di tale Regolamento, in lingua originale turca, è reperibile al medesimo sito del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=121);

- per i marchi: *Decreto Legge n. 556 del 1995*, in vigore dal 27 giugno 1995 (la traduzione inglese del testo di tale decreto, in lingua originale turca, è reperibile al sito Internet del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=132); il Regolamento attuativo del Decreto Legge 556/1995 è entrato in vigore in data 5 novembre 1995 ed è stato successivamente modificato in data 2 ottobre 2002 (la traduzione inglese del testo di tale Regolamento, in lingua originale turca, è reperibile al medesimo sito del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=132);
- per i disegni industriali: *Decreto Legge n. 554 del 1995*, in vigore dal 27 giugno 1995 (la traduzione inglese del testo di tale decreto, in lingua originale turca, è reperibile al sito Internet del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=141); il Regolamento attuativo del Decreto Legge 554/1995 è entrato in vigore in data 5 novembre 1995 e l'ultima modifica risale al 7 febbraio 2006 (la traduzione inglese del testo di tale Regolamento, in lingua originale turca, è reperibile al medesimo sito del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=141).

Si ricorda l'esistenza di una coeva disciplina regolamentare specifica per la registrazione delle indicazioni geografiche: il relativo *Decreto Legge n. 555 del 1995* è entrato in vigore, come i testi normativi sopra citati, in data 5 novembre 1995 ed è a sua volta provvisto di un apposito Regolamento attuativo (entrambe le traduzioni in lingua inglese sono reperibili al sito Internet del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=174).

Risale al 5 dicembre 1951 l'entrata in vigore della *Legge n. 5846* sulla tutela del diritto d'autore, successivamente più volte modificata (le traduzioni in lingua inglese, francese e spagnola di tale legge sono reperibili al sito Internet dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale all'indirizzo <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3843>).

2. Gli accordi internazionali in materia di marchi, brevetti e disegni industriali

Per quanto specificamente riguarda i marchi, i brevetti e i disegni industriali, la Turchia è parte, fra gli altri, dei seguenti accordi internazionali (la lista completa può essere reperita sul portale TPE all'indirizzo http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=107):

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP): nel 1995 il Paese ha aderito alla Revisione di Stoccolma del 1967;
- Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale), in vigore per la Turchia dal 1976;
- Accordo di Vienna sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi: la Turchia è firmataria dal 1996;
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Nona Edizione);
- Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, in vigore per la Turchia dal 1996;
- Trattato PCT (*Patent Cooperation Treaty*), in vigore per la Turchia dal 1° gennaio 1996;
- Accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dal 1995;
- Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni industriali, dal 1° gennaio 2005.

Con specifico riguardo ai brevetti, si deve segnalare che la Turchia è parte (*non* dell'Accordo di Madrid, bensì) del Protocollo di Madrid dal 1° gennaio 1999: ai fini della tutela sul territorio turco del marchio originariamente depositato in Italia, il titolare potrà pertanto avvalersi dell'*iter* centralizzato e semplificato di registrazione internazionale previsto da tale Protocollo.

La Turchia è altresì parte della Convenzione Europea sul Brevetto (in vigore dal 2000).

3. Cenni su altri diritti di proprietà intellettuale: la registrazione dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche

3.1 Disegni industriali. In Turchia il diritto di privativa avente a oggetto un disegno industriale – tutelabile mediante registrazione presso il TPE - ha una durata di 5 anni, prorogabile per ulteriori periodi di 5 anni ciascuno, fino a un massimo di 25 anni complessivi (art. 12 DL 554/1995). I requisiti per la protezione sul territorio turco sono la novità (art. 6 DL 554/1995) e il carattere distintivo (art. 7 DL 554/1995: in lingua turca "Ayırt Edici Nitelik"). L'ente competente per la concessione della registrazione è il TPE, ma va altresì segnalata la recente costituzione – nel 2009 – di un altro importante ente dedicato alla promozione del *design* turco: il *Turkish Advisory Council of Design (TTDK)*.

I costi per la registrazione di un disegno industriale sono indicati, voce per voce, al sito TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=142; nel medesimo portale TPE, all'indirizzo <http://online.tpe.gov.tr/EDESIGN/servlet/EIDSearchRequestManager>, è invece disponibile una maschera di ricerca in inglese che consente all'utente di accedere al *database* del TPE in materia di disegni industriali.

3.2 Indicazioni geografiche. In Turchia il TPE è competente anche per l'esame delle richieste di registrazione delle indicazioni geografiche. Queste ultime si distinguono (secondo la traduzione in lingua inglese offerta dallo stesso TPE) in "*geographical indications*" e in "*designation of origins*": nel primo caso, almeno uno degli elementi caratteristici di un certo prodotto deve essere collegato a un certo territorio (per esempio: "*Isparta Fine Hand Made Carpet*"), mentre nel secondo caso l'intero processo produttivo deve aver luogo in una certa area designata (per esempio: "*Çelikhan Tobacco*"). Si segnala che la lista delle indicazioni geografiche registrate in Turchia è reperibile sul sito del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=172.

4. Le azioni giudiziarie a tutela dei diritti di marchio e brevetto

Con riferimento al contenzioso giudiziale in materia di privativa industriale, va operata la seguente distinzione.

Se la controversia o il reato si verificano in alcune aree territoriali (Istanbul, Ankara o Izmir), la competenza spetta ad alcuni Tribunali speciali:

- in sede civile, la competenza spetta ai Tribunali Speciali Civili per i Diritti Intellettuale e Industriali (acronimo "**FSHMM**"): ve ne sono due a Istanbul e una ad Ankara;
- in sede penale, la competenza spetta ai Tribunali Speciali Penali per i Diritti Intellettuale e Industriali (acronimo "**FSHCM**"): ve ne sono tre a Istanbul, tre ad Ankara e uno a Izmir.

Se invece, dal punto di vista territoriale, la controversia o il reato comportano la competenza di un Tribunale situato in una provincia diversa da quelle citate, il vaglio giudiziale sarà condotto dal Giudice ordinario.

4.1 Tutela del marchio. Con riferimento alla violazione del diritto di marchio, la sanzione in sede penale prevede la reclusione da 1 a 3-4 anni, una sanzione fino a YTL 51.150 (all'incirca, EUR 23.000), la chiusura per un anno della sede sociale, l'interdizione per un certo periodo dall'attività commerciale, etc.

Per proteggere il diritto di marchio, il titolare può chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari, il sequestro di beni oggetto di violazione, etc.

L'azione diretta a far accertare la nullità di un marchio per non uso deve essere necessariamente avviata in sede giudiziale (e non amministrativa), secondo quanto previsto dall'art. 42 DL 556/1995, e si prescrive in 5 anni dalla data di registrazione effettiva.

4.2 Tutela del brevetto. Con riguardo al brevetto, le azioni a tutela del diritto di privativa sono le seguenti: richiesta di misure cautelari e provvisorie, azione inibitoria, azione di risarcimento danni (materiali, morali e per perdita di affidabilità creditizia), pubblicazione dei provvedimenti giudiziali di condanna, etc. In sede penale, le sanzioni sono: la reclusione, la sanzione pecuniaria, le pene interdittive, etc..

L'azione di nullità può essere esperita durante l'arco temporale di validità del brevetto o nei 5 anni successivi alla sua scadenza.

5. Informazioni pratiche: la registrazione dei marchi e dei brevetti in Turchia (uffici preposti, tempi e modalità, contatti utili, etc)

5.1 Uffici preposti: il TPE e l'IPR Desk di Istanbul

Come anticipato, l'organo governativo turco competente per i diritti di proprietà intellettuale (richieste di registrazione di marchi, concessione di brevetti, etc.) è il Türk Patent Enstitüsü, "TPE", istituito con il Decreto Legge n. 544 del 1995 (la traduzione inglese del testo di tale decreto, in lingua originale turca, è reperibile al sito Internet dello stesso TPE http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/EN_khk/TPI_DecreeLaw.htm). Il TPE è un ente indipendente, collegato al Ministero dell'Industria e del Commercio. La sede principale del TPE è situata ad Ankara.

Nel citato sito Internet del TPE, cliccando sulla pagina

<http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/EPreSearchRequestManager>, si ha la possibilità di ricercare i brevetti depositati in Turchia, avendo tuttavia cura di inserire nella maschera di ricerca solamente vocaboli in lingua turca. Tale servizio è peraltro offerto anche dal sito Internet della piattaforma espacenet.com

(<http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>). Il motore di ricerca avanzata è utilizzabile nei termini e alle condizioni ivi previste (si noti che, nell'effettuare la ricerca, si deve avere cura di selezionare il Paese "Turchia" nella maschera di ricerca).

Similmente, sempre mediante l'accesso al sito Internet del TPE e cliccando sulla pagina <http://online.tpe.gov.tr/trademark/servlet/ETMSearchServlet>, si può utilizzare un motore di ricerca per individuare i marchi depositati in Turchia (c.d. "ricerca di similarità"). La ricerca può anche essere richiesta al TPE, in via ufficiale (a pagamento): in tal caso i risultati della ricerca comprendono anche le variazioni, i rinnovi e/o le opposizioni alla registrazione del marchio, in breve le informazioni non ottenibili mediante la ricerca gratuita.

Per l'impresa italiana interessata alla tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale in Turchia, si rivela notevolmente vantaggioso l'appoggio dell'*Intellectual Property Rights Desk* ("**IPR Desk**") di Istanbul, attivato nel luglio 2008 presso il locale Ufficio ICE dal nostro Ministero dello Sviluppo Economico. Le funzioni dell'IPR Desk sono le seguenti:

- fornire informazioni e orientamento sul sistema di proprietà intellettuale turco;
- offrire consulenza legale su questioni riguardanti la difesa dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto;
- assistenza nella registrazione dei marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali;

- monitoraggio del mercato;
- redazione di una *newsletter* e pubblicazione di studi e approfondimenti sul sistema locale.

Alcune utili pubblicazioni, come le seguenti, possono essere richieste direttamente e gratuitamente all'IPR Desk Istanbul:

- *Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia - Guida rapida;*
- *La tutela della proprietà intellettuale: impatto sugli investimenti diretti esteri;*
- *Brevetti segreti e difesa nazionale;*
- *La contraffazione del Made in Italy.*

Inoltre si segnala, in particolare, che accedendo alla *webpage* dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

(http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2004818:ipr-desk-turchia-istanbul&lang=it), è possibile effettuare il *download* delle seguenti interessanti pubblicazioni, sempre a cura dell'IPR Desk Istanbul:

- *giurisprudenza in materia di P.I. in Turchia (cover e testi);*
- *trasferimento tecnologico nel settore ambientale – Guida;*
- *la tutela giuridica dei vini in Turchia.*

5.2 Contatti utili

I recapiti della sede centrale del TPE sono i seguenti:

Türk Patent Enstitüsü

Hipodrom Cad. 115

06330 Yenimahalle

Ankara / TURKEY

E-mail: info@turkpatent.gov.tr

Tel. +90 (312) 303 10 00

Fax. +90 (312) 303 11 73

Sito internet: <http://www.tpe.gov.tr> ; <http://www.turkpatent.gov.tr>

I recapiti dell'IPR Desk presso l'ICE di Istanbul sono i seguenti:

IPR Desk presso ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Darulbedai Cad. 60

34267 Istanbul / TURKEY

Tel. +90 (212) 373 03 00

Fax. +90 (212) 241 82 23

E-mail: iprdesk.istanbul@ice.it

Sito internet: <http://www.ice.gov.it/paesi/europa/turchia/ufficio.htm?sede;>
www.iceistanbul.com

5.3 Marchi. Il sistema turco di protezione del diritto di marchio si fonda sulla registrazione (art. 6 DL 556/1995), che ha validità 10 anni dalla data della domanda (art. 40 DL 556/1995); la protezione può essere rinnovata per periodi di ugual durata (la richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza o, mediante il pagamento di una soprattassa, entro i 6 mesi successivi alla scadenza). Il procedimento di registrazione deve essere avviato presso il TPE presentando la domanda personalmente, via posta ed eventualmente *online* (con firma digitale). Si distingue tuttavia il caso della richiesta di tutela nazionale, dall'ipotesi di richiesta di tutela internazionale mediante il sistema del Protocollo di Madrid.

a) Nel primo caso, se il richiedente è domiciliato al di fuori del territorio turco, deve obbligatoriamente avvalersi dell'assistenza di un consulente accreditato presso il TPE (la lista è reperibile al sito dello stesso TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=180). Dopo un esame formale e sostanziale da parte del TPE, se l'esito è positivo la richiesta di tutela è pubblicata nel Bollettino Ufficiale turco dei Marchi; i terzi possono proporre opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione. In assenza di opposizioni e raccolta eventualmente l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, la richiesta viene accolta mediante l'emissione di un Certificato di Registrazione.

b) Nel secondo caso, poiché la Turchia non è parte dell'Accordo di Madrid, sono ricevibili solo le richieste di tutela provenienti da Stati che aderiscono al Protocollo di Madrid (solo a questo

oppure – come l'Italia - sia al Protocollo, sia all'Accordo). In tal caso la procedura di registrazione internazionale segue l'iter centralizzato presso l'Ufficio WIPO di Ginevra (informazioni reperibili al sito <http://www.wipo.int/trademarks/en/>); entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Registro Internazionale e dalla ricezione della pratica, il TPE può notificare alla WIPO l'eventuale rigetto della richiesta di protezione (in caso di mancata notifica, vige il principio del silenzio-assenso). La Turchia non fa parte della Convenzione Europea sul Marchio. Si sottolinea però che, stante l'adesione nel 2004 della Comunità Europea al Protocollo di Madrid, sarà eventualmente possibile chiedere l'estensione di un marchio comunitario anche in Turchia (per maggiori informazioni sul marchio comunitario, si rinvia al sito Internet dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, UAMI, all'indirizzo <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.it.do>; per la richiesta di estensione internazionale si rinvia invece alla pagina, sempre sul sito dell'UAMI, <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/extending.it.do>).

Tornando al sistema di registrazione del marchio vigente in Turchia, la richiesta deve essere indirizzata al TPE e deve contenere:

- l'apposito modulo, debitamente compilato (1 copia);
- la descrizione del marchio (5 copie);
- il documento in originale che attesta il pagamento della relativa tassa (i costi delle varie tasse in materia di marchio sono indicati analiticamente, in lingua inglese, al sito Internet del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=133);
- se il richiedente è domiciliato al di fuori del territorio turco, deve obbligatoriamente avvalersi dell'assistenza di un consulente accreditato presso il TPE e deve quindi allegare l'eventuale procura a tale soggetto.

La procedura di registrazione può durare 10-12 mesi (fonte: pubblicazione IPR Desk Istanbul, *Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia - Guida rapida*).

Osservando le condizioni previste dalla legislazione locale, è possibile far valere il diritto di priorità.

Con specifico riferimento alla possibilità di registrazione di un marchio sonoro, di per sé la lettera dell'art. 5 del DL 556/1995 non include il suono fra gli elementi caratterizzanti ai fini

della tutela; a ogni buon conto, i commentatori attestano che la prima registrazione di un marchio sonoro in Turchia ha avuto luogo nel 2007. Oggetto di vivace discussione è la possibilità di registrazione di un marchio tridimensionale: sempre secondo i commentatori, il TPE parrebbe avere assunto una posizione di diniego, mentre le Corti turche avrebbero manifestato un atteggiamento più favorevole (sul punto, la pubblicazione IPR Desk Istanbul, *Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia - Guida rapida*, contiene un'interessante appendice giurisprudenziale).

Gli artt. 54-57 del DL 556/1995 disciplinano la tutela del Marchio di Garanzia e del Marchio Collettivo sul territorio turco.

Si evidenzia che l'effettivo uso del marchio registrato è fondamentale ai fini dell'effettività della tutela: il titolare può infatti decadere dai suoi diritti (prima della scadenza del periodo decennale) sia per mancato uso nei primi 5 anni dalla registrazione, sia nel caso in cui il titolare non utilizzi il marchio registrato per un periodo superiore a 5 anni consecutivi (art. 14 DL 556/1995).

5.4 Brevetti d'invenzione e modelli di utilità. In Turchia, la durata del brevetto varia a seconda della protezione richiesta:

- se si richiede un brevetto con esame analitico, la durata è di 20 anni, decorrenti dalla data del deposito della richiesta di concessione;
- se si richiede un brevetto senza esame analitico, la durata è di 7 anni dalla data del deposito della richiesta di concessione; prima dello scadere di tale termine è comunque possibile chiedere la conversione, previo esame, in brevetto "ordinario" ventennale, ottenendo così una proroga della durata di altri 13 anni.

Nel caso di brevetti per modelli di utilità, la durata è di 10 anni.

In ogni caso, fatta salva la possibilità di conversione del brevetto settennale di cui sopra, il diritto di privativa non è rinnovabile.

Nel caso di un'invenzione per cui viene richiesto il rilascio di un brevetto "ordinario" ventennale, la brevettabilità è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti: la *novità*, l'essere frutto di *attività inventiva (originalità)* e la possibilità di avere *applicazione industriale*.

Resta esclusa la brevettabilità, fra l'altro, per le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; gli schemi, piani, principi o metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali; per le opere letterarie e artistiche; per i programmi per elaboratore, etc. (art. 6 DL 551/1995). Inoltre non è brevettabile tutto ciò che è contrario all'ordine pubblico e alla moralità così come generalmente intesa; non sono brevettabili nemmeno i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici applicabili agli esseri umani o agli animali.

Il procedimento di registrazione può essere avviato presso il TPE sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche, in conformità all'art. 2 del DL 551/1995. La richiesta di brevetto deve essere indirizzata al TPE (la domanda va presentata personalmente, via posta oppure eventualmente *online* con firma digitale) e deve contenere:

- la richiesta dell'inventore su apposito modulo del TPE (1 copia);
- una relazione con la descrizione tecnica accurata dell'invenzione (3 copie);
- le rivendicazioni (3 copie);
- il disegno tecnico, ossia la raffigurazione grafica dell'invenzione (3 copie);
- un *abstract*, ossia una sintesi dell'invenzione (3 copie);
- la ricevuta in originale che attesta il pagamento della relativa tassa (i costi delle varie tasse in materia brevettuale sono indicati analiticamente, in lingua inglese, al sito Internet del TPE http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=125);
- se il richiedente è domiciliato fuori dal territorio turco, deve altresì allegare la procura a favore di un consulente in materia brevettuale accreditato presso il TPE (la lista dei *Patent Attorneys* può essere visualizzata cliccando sull'apposita pagina del portale TPE all'indirizzo http://www.tpe.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=180).

In conformità alla legislazione nazionale, è possibile richiedere la priorità.

Per quanto riguarda la convalida in Turchia di un brevetto EPC, entro tre mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo, il titolare dovrà depositare presso il TPE la traduzione completa, in lingua turca, del brevetto in questione.

Il contenuto della domanda di brevetto è secretato per un periodo di 2 mesi dalla data di deposito dell'istanza, ai sensi dell'art. 125, 1° par., del DL 551/1995. Tale periodo può essere abbreviato dal TPE, oppure prolungato sino a 5 mesi (specialmente nel caso in cui l'invenzione

rivista importanza per la difesa nazionale; in tale ipotesi, peraltro, è comunque possibile ottenere la completa secretazione della procedura previa richiesta del Ministro della Difesa: v. parr. 4, 5 e 6 dell'art. 125 DL 551/1995).

È possibile che, a seguito dell'esame preliminare, sia domandato al richiedente di provvedere a effettuare alcune modifiche all'invenzione o di provvedere al completamento di alcuni dati. In caso di mancata osservanza, la richiesta di brevetto si intende ritirata.

A seguito del positivo esito dell'esame preliminare, il richiedente dispone di periodo di 15 mesi dalla data della domanda affinché sia avviata la ricerca in merito allo stato dell'arte (*State-of-the-Art Search*), pagando la relativa tassa; si noti che la ricerca di novità non è di per sé necessaria per i modelli di utilità; l'istante ha tuttavia facoltà di richiederla. In assenza di detta istanza o in caso di omesso pagamento entro 3 mesi, la procedura viene ritenuta estinta (art. 56, par. 4, DL 551/1995). Dal momento di ricezione della comunicazione del TPE in ordine alla conclusione della ricerca, il richiedente dispone di un termine di 3 mesi per specificare la propria preferenza a favore del rilascio di brevetto con o senza esame (in pratica, con validità di 20 anni o di 7 anni); in caso di mancata specificazione, si intende che il richiedente preferisca il sistema senza esame analitico (ossia un brevetto con durata di 7 anni).

Se l'esame formale si conclude positivamente, il brevetto viene concesso al richiedente:

- nel caso di un brevetto di durata settennale, viene emanato direttamente al richiedente un certificato che attesta la protezione giuridica attribuita all'invenzione;
- nel caso di un brevetto ventennale, si procede alla registrazione vera e propria.

In linea di massima, la procedura per il rilascio del brevetto dura 3-4 anni, mentre l'*iter* per il rilascio del modello di utilità dura 1 anno circa (fonte: pubblicazione IPR Desk Istanbul, *Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia - Guida rapida*).

Anche nel sistema turco vige il diritto di opposizione a favore dei terzi: il termine per l'opposizione decorre dalla pubblicazione della domanda (o del *report* sullo stato dell'arte, per i brevetti ventennali) nel Bollettino Ufficiale turco dei Brevetti ed è semestrale per i brevetti d'invenzione e trimestrale per i modelli di utilità.

Si evidenzia che la mancata corresponsione delle tasse annuali al TPE (la scadenza coincide con il giorno del deposito della domanda iniziale) comporta, dopo un periodo di grazia di 6

mesi (nei quali il pagamento è comunque maggiorato di una soprattassa), la perdita del brevetto stesso. Entro tre anni dalla pubblicazione che attesta il rilascio del brevetto (sia d'invenzione, sia per modello di utilità), il titolare deve cominciare a sfruttare il diritto di privativa ottenuto. Tale termine triennale non è prorogabile. I contratti di licenza d'uso di brevetto devono essere registrati al TPE per essere resi opponibili ai terzi.

La presente scheda è stata realizzata nell'ambito del progetto "Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI" finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008.

E' stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con l'avv. Serena A.L. Corongiu - Interprofessional Network.